

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata "LIBRA 93" con sede in Campogalliano; l'Organo Amministrativo ha facoltà di variare la sede sociale nell'ambito del Comune di Campogalliano.

Art.2 - SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, promuove, avvalendosi di competenze scientifiche sia italiane che straniere, studi, ricerche, congressi, pubblicazioni, su ogni manifestazione e aspetto della riflessione culturale riguardante :

- La metrologia storica, tecnico – scientifica, legale e didattica
- Le problematiche della pesatura in generale, sistemi, metodi, disposizioni, fabbricazione, verifica e di pesature particolari o speciali
- La conservazione e valorizzazione dello strumento per pesare e misurare nel suo habitat di produzione, uso e recupero oltre che bene e concetto trasversale alla letteratura ed alla storia dell'arte e discipline diverse.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione effettuerà iniziative di vario genere, studi, ricerche, documentazioni a stampa, sviluppo di rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, enti, istituzioni culturali e civiche in modo particolare con il Museo della Bilancia – Centro di Documentazione, con altri enti o associazioni pubbliche e private, italiane e straniere.

Inoltre l'associazione, potrà svolgere ricerche storico – culturali su tematiche legate al territorio di Campogalliano e collegate alla didattica della tecnica e della tecnologia.

L'associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà compiere, in via secondaria, per realizzare le proprie finalità, operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, o di altro tipo, utili al perseguimento dei suoi fini.

Art.3 - DURATA

L'Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2020 che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Art.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono composte da :

- I beni mobili e immobili (eventualmente acquisiti)
- Le quote dei soci, da versarsi entro il mese di marzo di ogni anno, sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione
- I contributi volontari dei soci
- I contributi di enti ed organismi pubblici e privati
- Le donazioni, i legati , i lasciti e le elargizioni
- I proventi di gestione

Art.5 - SOCI

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari . Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche, italiane ed estere, che aderiscono all'Associazione entro 120 (centoventi) giorni dalla sua costituzione.

Possono essere soci Ordinari dell'Associazione persone fisiche o giuridiche italiane ed estere e soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che condividono le finalità di cui al precedente art.2.

Possono essere soci Onorari le persone fisiche che si distinguono per meriti particolari o si fanno particolarmente onore

nel sostenere Libra 93 o i fini da essa perseguiti. In tal caso sono insigniti della qualità di socio Onorario, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Coloro che desiderano divenire soci, debbono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione che esaminati i requisiti, si pronuncerà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, si pronuncerà sull'accoglimento o sul rigetto della domanda. Coloro che saranno ammessi a far parte della Associazione verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota che verrà annualmente stabilita dal Consiglio e che non sarà trasmissibile a terzi.

I soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto senza alcuna limitazione.

I soci Onorari godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto.

Art.6 – SOCI FONDATORI

Si riconoscono quali soci Fondatori :

- Il Comune di Campogalliano
- La Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano

Art.7 - ESCLUSIONE

I soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione la cui inosservanza, può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio, alla esclusione da socio.

La qualità di socio, si perde per dimissioni ed esclusione, quest'ultima in seguito a provvedimento disciplinare, su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, su cui l'Assemblea si pronuncerà.

E' considerato dimissionario il socio che non ha versato la quota annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio, salvo motivate

esigenze dimostrabili e comunque non escludibile a patto che provveda entro i 30 (trenta) giorni successivi alla specifica richiesta di versamento effettuata per iscritto dall'Associazione.

Art.8 - ASSEMBLEA

I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, o per esigenze straordinarie entro il mese di giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, all'indirizzo risultante dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

L'Assemblea generale ordinaria delibera sul bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché su tutti i provvedimenti non riservati dal presente Statuto all'Assemblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche concernenti lo Statuto. L'atto costitutivo e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

Non hanno diritto ad intervenire all'Assemblea :

- I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art.9 - DELEGHE

Sono ammesse le deleghe, purché rilasciate per iscritto a soci aventi diritto al voto.

Nessun socio può rappresentare più di 1 (uno) altro socio oltre se stesso.

Art.10 - FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio presidente fra i presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e se occorre due scrutatori .

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Art.11 - CONVOCAZIONE

Le Assemblee, ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le Assemblee, potranno validamente deliberare a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee straordinarie sono convocate per la variazione dello Statuto e per lo scioglimento della associazione.

L'Assemblea straordinaria, è valida a deliberare la modifica dello Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e approvata dalla maggioranza dei presenti.

Art.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri designati

dall'Assemblea generale ordinaria, fra tutti i soci. Possono eccezionalmente essere nominati come consiglieri anche persone non socie, ma la maggioranza dei consiglieri ed i legali rappresentanti devono sempre essere scelti tra i soci.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'anno vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono alla loro sostituzione, rimanendo in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio nomina nel proprio seno, un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio annuale e tutte le volte che necessita.

Art.13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali espresse dall'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi membri, determinandone i compiti ed i compensi eventuali e può nominare procuratori speciali.

Il Consiglio compila i bilanci preventivi e consuntivi e provvede alla loro presentazione all'Assemblea.

Art.15 - PRESIDENZA

Il Presidente ed il Vice Presidente con firma disgiunta, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio per tutti gli atti, compresi i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e prelievi o di delegare a terzi tali operazioni.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima successiva riunione

Art.16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Almeno un mese prima della convocazione, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria, debbono essere depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art.17 - UTILIZZO RISULTATO DI ESERCIZIO

Gli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio, saranno destinati, nell'esercizio successivo, a scopo di ricerca scientifica, a manifestazioni culturali ed altre finalità non di lucro.

L'Associazione potrà destinare i fondi alla organizzazione di seminari, dibattiti, conferenze e convegni su argomenti attinenti lo scopo della Associazione come indicato dall'art.2.

E' escluso qualsiasi riparto di riserve fra i soci.

Art.18 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo i rimborsi spese effettivamente sostenuti per l'adempimento dei mandati svolti in conformità dello Statuto.

Art.19 - SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione, dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria, la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso qualsiasi rimborso ai soci.

Dopo la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ai fini di utilità sociale così come previsto dall'art.3-Comma i) della L. R. 34/2002.

In nessun caso i soci potranno vantare diritti sul patrimonio comunque costituito dall'Associazione.

Art.20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia possa insorgere fra l'Associazione e gli associati, o fra gli associati, in dipendenza del presente rapporto associativo, verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due verranno nominati uno ciascuno dalle due parti contendenti ed il terzo verrà nominato dai membri già designati o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Modena, al quale competerà altresì la nomina dell'arbitro di quella parte che resasi negligente abbia ommesso di provvedere in tal senso.

Gli arbitri, amichevoli compositori, giudicheranno inappellabilmente, senza formalità di procedura e secondo equità, ma nei limiti delle norme inderogabili di legge in materia.

Esulano dalla presente clausola compromissoria, quelle controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma del codice di procedura civile.

Art.21 - NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni volontarie e di persone giuridiche private.